



# **COMUNE DI MALEO**

**Provincia di Lodi**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE DA GIOCO, L'INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO**

**artt. 86, 88 e 110 del R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (TULPS)  
Legge Regionale n.8/2013,  
D.G.R. n. X/1274 del 24 gennaio 2014 e  
Legge Regionale n.11/2015**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 75 DEL 16/12/2015**

# INDICE

<b>CAPO I.....</b>	<b>5</b>
<b>NORME GENERALI.....</b>	<b>5</b>
Art.1 - Oggetto.....	5
Art.2 - Obiettivi .....	5
Art.3 - Definizioni .....	5
Art.4 - Inizio Attività.....	8
Art.5 - Modifica di una Attività Esistente .....	9
Art.6 - Requisiti Morali .....	10
Art.7 - Revoca e Sospensione dell'Attività .....	10
Art.8 - Prescrizioni d'Esercizio .....	11
Art.9 - Zone dove è consentita l'apertura di sale da gioco, l'installazione dei congegni nelle attività ammissibili e l'avvio delle attività di produzione degli apparecchi di cui all'art.10 del T.U.LL.P.S. ....	12
Art.10 - Orari.....	13
<b>CAPO II .....</b>	<b>15</b>
<b>“SALE GIOCHI” .....</b>	<b>15</b>
Art.11 – Apertura delle “SALE GIOCHI” .....	15
Art.12 – Caratteristiche delle “SALE GIOCHI” .....	15
Art.13 - Installazione degli apparecchi, informazioni al pubblico e tutela delle categorie deboli.....	16
Art.14 – Apertura di “SALE GIOCHI” - Documentazione.....	17
Art.15 – Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento .....	18
Art.16 – Variazioni di superficie .....	18
Art.17 – Subingresso nella titolarità/gestione dell'attività .....	18
Art.18 – Modifica dei soggetti titolari dell'attività.....	19
Art.19 – Cessazione dell'attività .....	20

<b>CAPO III .....</b>	<b>21</b>
<b>INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.LL.P.S.....</b>	<b>21</b>
Art.20 – Installazione degli apparecchi da trattenimento degli apparecchi presso gli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S.....	21
Art.21 – Domanda di Autorizzazione per la pratica del gioco lecito .....	21
Art.22 – Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento .....	22
Art.23 – Variazioni dei locali di esercizio costituenti la sede operativa, subingresso nella titolarità/gestione dell’attività e/o modifica dei soggetti titolari dell’attività .....	22
Art.24 – Cessazione dell’attività .....	23
 <b>CAPO IV .....</b>	 <b>24</b>
<b>APERTURA ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE E/O DISTRIBUZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI .....</b>	<b>24</b>
Art.24 – Produzione, importazione e/o distribuzione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici di cui agli artt.86 e 88 del T.U.LL.P.S. ....	24
Art.25 – Inizio Attività .....	24
Art.26 – Variazioni dei locali .....	25
Art.27 – Subingresso nella titolarità/gestione dell’attività .....	25
Art.28 – Modifica dei soggetti titolari dell’attività.....	26
Art.29 – Cessazione dell’attività .....	27
 <b>CAPO V.....</b>	 <b>28</b>
<b>MARCHIO REGIONALE “NO SLOT – VINCI SOLO QUANDO SMETTI” E INCENTIVAZIONI COMUNALI.....</b>	<b>28</b>
Art.30 – Finalità.....	28
Art.31 – Utilizzo.....	28
Art.32 - Procedura per il rilascio del marchio da parte della Regione Lombardia .....	28
Art.33 – Procedura per il rilascio del marchio da parte del Comune di Maleo e incentivazioni fiscali .....	28
 <b>CAPO VI .....</b>	 <b>30</b>
<b>SANZIONI.....</b>	<b>30</b>

Art.34 - Sanzioni ..... 30

**CAPO VII.....31**

**DISCIPLINA TRANSITORIA .....31**

Art.35 – Disciplina transitoria ..... 31

# CAPO I

## NORME GENERALI

---

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina:
  - i requisiti ed il procedimento per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi", nonché le modalità per la loro gestione;
  - i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art.110 del T.U.LL.P.S. ( R.D. 18.06.1931 n.773), da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt.86 ed 88 del T.U.LL.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.

### Articolo 2 - Obiettivi

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposti alla disciplina del T.U.LL.P.S. (R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. n° 635 del 06/05/1940), nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e del Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato del 27/07/2011, nonché dalla L.R. n° 8 del 21/10/2013 e s.m.i. e dalla D.G.R. n° X/1274 del 24/01/2014.
2. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio.
3. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a garantire la:
  - compatibilità con gli strumenti urbanistici e con il contesto urbano, nonché il rispetto verso le attività di culto e/o aventi finalità educative e/o socio assistenziali;
  - tutela del traffico e della circolazione;
  - tutela dell'ordine pubblico;
  - tutela della quiete pubblica;
  - tutela delle categorie "deboli" e dei soggetti "vulnerabili", la prevenzione delle forme di gioco "compulsivo", "problematico" e "patologico", nonché quelle di gioco irregolare;
  - tutela della quiete pubblica.
4. L'Amministrazione si impegna a promuovere iniziative volte a dare visibilità agli esercizi che rinunciano a installare apparecchi da intrattenimento anche mediante incentivazioni consistenti in riduzioni sul canone di occupazione suolo pubblico e sull'imposta relativa alla pubblicità.

### Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a. **giochi leciti** considerando tali:
    - i giochi tradizionali (carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

- gli apparecchi o congegni da trattenimento, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
  - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
  - apparecchi di cui all'art.110 c.6 lett.a) del T.U.LL.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art.14-bis c.IV del D.P.R. 26.10.1972 n.640 e s.m.i., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
  - apparecchi di cui all'art.110 c.6 lett.b) del T.U.LL.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art.14-bis c.IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m.i., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
  - apparecchi di cui all'art.110 c.7 lett.a) del T.U.LL.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
  - apparecchi di cui all'art.110 c.7 lett.c) del T.U.LL.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- b. apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:** gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art.110 c.6 del T.U.LL.P.S.;
- c. giochi a distanza:** i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- d. sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita "sale giochi":** il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (flipper, juke-box, ecc.);

- e. **altri esercizi ove è possibile installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt.86 ed 88 del T.U.LL.P.S.:**
- bar, caffè ed esercizi assimilabili;
  - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
  - alberghi e strutture ricettive assimilabili;
  - circoli privati ed enti assimilabili (autorizzati o meno alla somministrazione di alimenti e bevande), che svolgono attività riservate ai soli associati;
  - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art.38 cc.2 e 4 del D.L. n° 223 del 04/07/2006, convertito dalla Legge n° 248 del 04/08/2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
  - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto Ministero delle Finanze n° 29 del 31/01/2000;
- f. **esercizi commerciali:** esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. n° 114 del 31/03/1998 e s.m.i., nonché dalla L.R. n.6 del 06/02/2010 (Testo Unico Commercio Regione Lombardia);
- g. **esercizi autorizzati ai sensi dell'art.88 del T.U.LL.P.S.:**
- le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 01/03/2006, adottato in attuazione dell'art.1, c.286, della Legge n° 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. n° 169 del 08/04/1998;
  - i negozi di gioco di cui all'art.38, cc.2 e 4 del D.L. n° 223 del 04/07/2006, convertito con modificazioni dalla L. n° 248 del 04/08/2006, nonché negozi di gioco di cui all'art.1-bis, del D.Lgs. n° 149 del 25/09/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n° 184 del 19/11/2008, come modificato dall'art.2, cc.49 e 50 della L. n° 203 del 22/12/2008;
  - le sale bingo, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n° 29 del 31/01/2000;
  - gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art.110, c.6 del T.U.LL.P.S., di cui all'art.9, c.1, lett.f) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. del 22/01/2010, recante "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco V.L.T., di cui all'art.110, c.6, lett.b), del T.U.LL.P.S.";
  - ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'art.88 del T.U.LL.P.S. avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.
- h. **nuova collocazione:** la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. Sono equiparati alla nuova installazione:
- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
  - la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
  - l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
- È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.
- i. **superficie di somministrazione:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

- j. area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:** la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- k. area di vendita degli esercizi commerciali:** la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- l. area separata:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 c.6 del T.U.LL.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- m. tabella dei giochi proibiti:** la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- n. tariffa del biliardo:** il costo della singola partita, o quello orario, per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

#### **Articolo 4 - Inizio Attività**

1. L'apertura di "sale giochi" e/o la nuova collocazione di congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.LL.P.S. sono subordinati al conseguimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. (T.U.LL.P.S.) che, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art.11 del R.D. n° 635 del 06/05/1940, Regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S.. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse, né trasferite.
2. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art. 3 lett. d), e), f) e g).
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Codogno utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dallo stesso Sportello Unico e dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - generalità della persona giuridica richiedente e del suo legale rappresentante;
  - tipologia di attività oggetto della domanda;
  - ubicazione della sede operativa;
  - la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
  - le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
  - dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.LL.P.S. da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. del 09/09/2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'art.1, c.82 L. n° 220/2010, e s.m.i;
  - planimetria dei locali costituenti la sede operativa, redatta in scala grafica adeguata e comunque non inferiore a 1:100, con rappresentazione del luogo di installazione dei



congegni ed apparecchi oggetto della domanda. La planimetria deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, da un Tecnico abilitato per Legge;

- documentazione comprovante l'avvenuta frequenza ai corsi di formazione obbligatoriamente previsti dall'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2013, ovvero atto di impegno all'iscrizione e partecipazione al primo corso utile indetto nel territorio provinciale dalle associazioni ed organismi riconosciuti;
- documentazione comprovante il possesso delle caratteristiche e dei presupposti di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento (per le "Sale Giochi");
- fotocopia documento di identità del richiedente;
- copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

4. Lo Sportello Unico, prima di provvedere al rilascio delle autorizzazioni contemplate dal presente Regolamento, deve acquisire parere da parte dell'Ufficio Polizia Locale Intercomunale del Comun di Maleo. Le domande di cui al presente articolo dovranno essere evase entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro registrazione presso il protocollo generale del Comune di Codogno.

5. Successivamente al conseguimento del titolo abilitativo di cui al presente articolo il titolare dell'attività è autorizzato alla posa dei congegni ed apparecchi presso la sede operativa secondo le specifiche disposizioni previste dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. L'effettivo inizio dell'attività è subordinato al conseguimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi di competenza degli Enti sovracomunali, secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e regionale vigente, ed alla presentazione presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Codogno di copia dei nulla osta per la messa in esercizio di ogni congegno rilasciati al concessionario/distributore da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

### **Articolo 5 - Modifica di una Attività Esistente**

1. La modifica dei congegni ed apparecchi installati all'interno delle "sale giochi" autorizzate e/o negli esercizi elencati al precedente articolo 3, qualora non comporti la modifica del numero complessivo di congegni/apparecchi installati per ogni tipologia, è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico di una segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge n° 241/1990 e succ. mod.
2. La segnalazione certificata deve essere presentata utilizzando l'apposita a disposizione dallo Sportello Unico e dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - generalità della persona giuridica segnalante e del suo legale rappresentante;
  - tipologia di attività oggetto della segnalazione;
  - codice identificativo dei congegni ed apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e/o 7, del R.D. n° 773/1931 e succ. mod. (T.U.L.P.S.) oggetto di dismissione;
  - codice identificativo dei congegni ed apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e/o 7, del R.D. n° 773/1931 e succ. mod. (T.U.L.P.S.) oggetto di installazione in sostituzione dei congegni precedentemente ubicati presso la sede operativa;
  - copia dei nulla osta per la messa in esercizio di ogni congegno/apparecchio oggetto di installazione, rilasciati al concessionario/distributore da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
  - fotocopia documento di identità del richiedente.

3. La segnalazione certificata di modifica dei congegni installati, completa delle informazioni e della documentazione elencata al precedente comma 2, acquisisce immediata efficacia dal momento della sua registrazione presso il protocollo generale dello Sportello Unico.
4. Lo Sportello Unico verificata la completezza formale delle segnalazioni certificate, provvede alla loro trasmissione al Comando Polizia Locale Intercomunale di Maleo per le attività di verifica, controllo e monitoraggio di competenza.
5. La modifica dei congegni ed apparecchi installati all'interno delle "sale giochi" autorizzate e/o negli esercizi elencati al precedente articolo 3, qualora comporti la modifica del numero complessivo di congegni/apparecchi installati per ogni tipologia ovvero nei casi equiparabili alla "nuova collocazione" così come elencati alla lettera h) del precedente articolo 3, è subordinata al conseguimento di nuova autorizzazione da richiedersi secondo le modalità riportate al precedente articolo 4.

### **Articolo 6 - Requisiti Morali**

1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali (per le Società a Nome Collettivo tutti i soci, per le Società in Accomandita tutti i soci accomandatari, per le Società per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata l'amministratore unico oppure il presidente ed i consiglieri di amministrazione) devono possedere i requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, ossia:
  - a. non devono sussistere nei loro confronti misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge n° 575 del 31/05/1965 e s.m.i. (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt.11, 12 e 92 del T.U.LL.P.S.;
  - b. non devono essere stati dichiarati falliti ovvero aver ottenuto la riabilitazione;
  - c. non aver riportato una condanna a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
  - d. non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  - e. non essere stati condannati per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti (art.92 del T.U.LL.P.S.).

### **Articolo 7 - Revoca e Sospensione dell'Attività**

1. Le attività di cui al presente Regolamento sono revocate/decadute se:
  - a. il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art.6 del presente Regolamento;
  - b. l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune di Maleo, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art.99 T.U.LL.P.S.);
  - c. le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del R.D. n° 773/1931 e succ. mod. (T.U.LL.P.S.) dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritiere;
  - d. il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art.153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.LL.P.S.;
  - e. il locale perda i requisiti ai sensi degli artt.11 e 17 del presente Regolamento. In tal caso il Comune assegna all'interessato un termine congruo per l'adeguamento dei locali

disponendo, in caso di mancato adeguamento l'automatica decadenza dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'attività.

2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art.10 del T.U.LL.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art.110 c.9 del T.U.LL.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzativo) è titolare di licenza di cui all'art.86 del T.U.LL.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L.R. n° 6/2010, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art.8-bis della L. n° 689 del 24/11/1981, sono revocate.
4. Le attività decadono quando:
  - a. è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt.86 e 88 del T.U.LL.P.S.;
  - b. la ditta oggetto di autorizzazione ai sensi degli artt.86 e 88 del T.U.LL.P.S. è trasferita in altra sede o in caso di trasferimento di titolarità;
  - c. l'esercente perda i requisiti di cui all'art.6 del presente Regolamento.
5. Le attività possono essere sospese e, in caso di reiterazione, revocate, per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività come disciplinate dal presente regolamento di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività, del mancato rispetto degli orari e dei turni di apertura e chiusura e per il mancato rispetto del divieto di fumo.

### **Articolo 8 - Prescrizioni d'Esercizio**

1. Nelle “sale giochi” e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art.110 c.6 del T.U.LL.P.S.
2. I congegni di cui sopra inoltre:
  - a. l'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
  - b. non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli esercizi di culto.
3. All'ingresso delle “sale giochi” e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 c.6 del T.U.LL.P.S. deve essere esposto un cartello, ben visibile, che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
4. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve:
  - a. essere conservata/o e disponibile:
    - l'autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico ai sensi dell'art. 86 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. per l'installazione di congegni di cui all'art. 110, comma 6, del medesimo R.D. (T.U.LL.P.S.);

- l'autorizzazione rilasciata dalla Questura di Lodi ai sensi dell'art. 88 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. per l'installazione di congegni di tipologia "VLT";
  - la segnalazione certificata di modifica dei congegni eventualmente presentata ai sensi dell'art.19 della Legge n° 241 del 07/08/1990 (art.180 Reg. Esecuzione del T.U.LL.P.S.), nei casi previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento;
- b. esposta in luogo visibile ed accessibile alla clientela la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art.110 del T.U.LL.P.S.);
  - c. il materiale informativo sui rischi correlati al gioco d'azzardo e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP (gioco d'azzardo patologico):
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art.110 cc.6 e 7 del T.U.LL.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico:
    - a. il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio;
    - b. le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;
    - c. la data del collegamento alle reti telematiche di cui all'art.5, c.1-bis, della L.R. n.8/2013 e s.m.i.;
    - d. la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
    - e. cartello indicante il numero verde istituito dalla Regione per le segnalazioni o le richieste d'aiuto specificando le finalità di detto numero.
  6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art.110 cc.6 e 7 del T.U.LL.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
  7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
  8. I titolari di "sale giochi" o pubblici esercizi che abbiano installato apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 cc. 6 e 7 del T.U.LL.P.S. hanno l'obbligo di comunicare eventuali subentri nella proprietà o conduzione dell'esercizio.

### **Articolo 9 - Zone dove è consentita l'apertura di sale da gioco, l'installazione dei congegni nelle attività ammissibili e l'avvio delle attività di produzione degli apparecchi di cui all'art.110 del T.U.LL.P.S.**

1. In attuazione di quanto disposto al precedente art.1 ed in conformità alla L.R. n° 8/2013 l'apertura di "sale giochi", l'installazione dei congegni nelle attività ammissibili, nonché l'avvio della relativa attività sono vietate nei seguenti "luoghi sensibili":
  - a. istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  - b. luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose di cui all'art.70, cc.1 e 2, della L.R. n° 12 del 11/03/2005, "Legge per il Governo del Territorio", ivi comprese le strutture di cui all'art.71 della medesima Legge Regionale;
  - c. impianti sportivi;
  - d. strutture residenziali o semiresidenziali di cui all'art.1, c.2 della L.R.12.03.2008, n.3, operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale;
  - e. strutture ricettive per categorie protette;

f. luoghi di aggregazione giovanile;  
g. oratori.

2. E' vietata, oltre alle fattispecie elencate nel precedente comma 1, l'apertura di "sale giochi", l'installazione dei congegni nelle attività ammissibili, nonché l'avvio della relativa attività negli immobili di proprietà comunale ivi compresi quelli affidati a terzi a qualsiasi titolo.
3. E' vietata altresì, oltre alle fattispecie elencate nei precedenti commi 1 e 2, l'apertura di "sale giochi", l'installazione dei congegni nelle attività ammissibili, nonché l'avvio della relativa attività:
  - a. nelle zone e negli edifici compresi nei nuclei di antica formazione - N.A.F.- come individuati nello strumento urbanistico;
  - b. nelle zone e negli edifici che prospettano su vie e piazze destinati alla circolazione pedonale e nelle zone a traffico limitato - Z.T.L..
4. Sono ammesse le attività di produzione, importazione, distribuzione (di cui all'art.86 lett. a) e b) del T.U.LL.P.S.) degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art.110 del T.U.LL.P.S., R.D. n° 773 del 18/06/1931, esclusivamente nelle zone dove lo strumento urbanistico consente tali attività produttive artigianali.
5. Non è ammessa la nuova apertura di esercizi autorizzati ai sensi degli artt.86 e 88 del T.U.LL.P.S., nonché la nuova installazione o l'incremento nei pubblici esercizi e negli esercizi di cui agli artt.86 e 88 del T.U.LL.P.S., di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 c.6 del T.U.LL.P.S. ad una distanza entro m.500 dai "luoghi sensibili" di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3. Tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale, così come precisato al punto 4 dell'Allegato "A" della D.G.R.n. X/1274 del 24/01/2014.
6. La distanza di cui al precedente comma 5 non deve essere verificata relativamente alla nuova apertura di "sale giochi" laddove non sia prevista l'installazione di apparecchi di cui:
  - all'art.110 c.6 lett.a) del T.U.LL.P.S. (c.d New Slots);
  - all'art.110 c.6 lett.b) del T.U.LL.P.S.;secondo le definizioni di cui al precedente art.3 comma 1 lettera a.

### **Articolo 10 - Orari**

1. Ai sensi dell'art.50 c.7 del D.Lgs. n° 267/2000 il Sindaco, con propria ordinanza, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Alle medesime ordinanze sindacali soggiacciono le "sale giochi", nonché le attività di gioco esercitate presso altre attività regolarmente autorizzate al gioco ai sensi degli artt.86 e 88 del T.U.LL.P.S. (pubblici esercizi, circoli ecc.).
2. L'ordinanza con la quale saranno determinati gli orari di apertura e di chiusura delle attività delle "sale giochi" sarà emanata tenendo conto:
  - degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale;
  - dagli obiettivi e delle finalità di cui al presente regolamento;
  - delle caratteristiche e delle peculiarità della zona;
  - della tutela del traffico, della circolazione, della sicurezza e della quiete della collettività.

3. Le “sale giochi” nonché le attività di gioco esercitate presso altre attività regolarmente autorizzate al gioco ai sensi degli artt.86 e 88 del T.U.LL.P.S. (pubblici esercizi, circoli ecc.) inserite in un centro commerciale devono osservare gli orari dell’ordinanza sindacale di cui al precedente comma 1.

## **CAPO II**

### **“SALE GIOCHI”**

---

#### **Articolo 11 – Apertura delle “SALE GIOCHI”**

1. Gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento ed al mutamento di destinazione d'uso, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, interessanti sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire.
2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire di cui al precedente comma il Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art.36 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i., provvede alla verifica del limite della distanza prevista dall'art.5, c.1, della L.R. n° 8/2013 e s.m.i. rispetto ai luoghi sensibili di cui al presente articolo.
3. L'attività di “sale giochi” è soggetta al rilascio di licenza da parte della Questura competente, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, e dell'autorizzazione amministrativa da parte del Comune di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione lo Sportello Unico per le Attività Produttive comunica al richiedente le risultanze dell'istruttoria. Compete allo Sportello Unico avviare le pratiche per l'acquisizione del parere della Polizia Locale Intercomunale di Maleo.
5. Qualora dall'esame della domanda emergano motivi ostativi lo Sportello Unico competente emette atto di preavviso secondo quanto previsto dall'art.10-bis della L. n° 241/1990 e s.m.i.. L'infruttuosa decorrenza dei termini per la presentazione di osservazioni e/o memorie difensive da parte del richiedente costituisce motivo per l'emissione del provvedimento negativo e di archiviazione dell'istanza.
6. Qualora l'istruttoria si concluda con esito favorevole il Servizio competente procedere al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, dandone opportuna informazione a:
  - l'A.S.L. della Provincia di Lodi;
  - la C.C.I.A.A. di Lodi;
  - al Sindaco e al Servizio Polizia Locale Intercomunale di Maleo;
  - il Comando Compagnia Carabinieri;
  - l'Ufficio Tributi del Comune di Maleo.

#### **Articolo 12 – Caratteristiche delle “SALE GIOCHI”**

1. Il locale o i locali e relativi servizi allestiti per svolgere l'attività di “sale giochi” devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:
  - a. destinazione d'uso ammissibile dallo strumento urbanistico;
  - b. conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'igiene ed alle altre norme in materia urbanistica/edilizia;
  - c. superficie occupata dai giochi non superiore al 60% della superficie lorda di pavimento come definita dallo strumento urbanistico vigente;

- d. dotazione di servizi igienici in relazione alla capacità e di numero coerente con le disposizioni del vigente Regolamento Locale d'Igiene di cui uno attrezzato per persone disabili;
  - e. accessibilità in conformità alle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;
  - f. conformità alle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro;
  - g. conformità degli impianti alle vigenti disposizioni in materia;
  - h. conformità alle disposizioni in materia di sorvegliabilità, ai sensi dell'art.153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.L.P.S.;
  - i. conformità alle disposizioni in materia di rumori e inquinamento acustico;
  - j. delimitazione in aree separate per i giochi riservati ai maggiorenni, rispetto ad altri giochi o altre attività, con impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
  - k. i locali che abbiano una superficie lorda di pavimento superiore a mq.500 presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
  - l. siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D.Min. Interno 10/03/1998, (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D.Min. dello Sviluppo Economico n° 37 del 22/01/2008, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
2. Le "sale gioco" devono garantire la dotazione di entrambi i seguenti spazi dedicati a parcheggio:
    - a. su suolo privato, di pertinenza dell'esercizio, nella misura prevista dalla Normativa Tecnica di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente;
    - b. su suolo pubblico, pari al 100% della superficie lorda di pavimento totale; tale dotazione di area a parcheggio deve essere individuata nelle immediate vicinanze dell'attività e comunque ad una distanza non superiore a mt. 300, misurati sul percorso pedonale più breve.
  3. Le "sale giochi" devono essere separate ovvero non essere comunicanti con altri pubblici esercizi o con altro esercizio commerciale o altro ambiente o attività.
  4. Nelle "sale giochi" può essere svolta l'attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande entro i limiti massimi previsti dall'art.68 della L.R. n° 6/2010.

### **Articolo 13 - Installazione degli apparecchi, informazioni al pubblico e tutela delle categorie deboli**

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto dell'attività di "sale giochi". Il limite massimo di apparecchi di cui all'art.110 cc.6 e 7 lett.a) e c) del T.U.L.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
2. I congegni da trattenimento di cui all'art.110 c.6 del T.U.L.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.



3. Fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative e regolamentari, l'accesso alle "sale giochi" non è consentito:
  - ai minori di anni 14;
  - ai minori che hanno compiuti gli anni 14 nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole;
  - ai minori di anni 18 come disposto dall'art.110, c.8 del T.U.L.L.P.S., in relazione agli apparecchi di cui al c.6.
  
4. Per evitare, per quanto possibile, che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione o di dipendenza da gioco d'azzardo patologico, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di:
  - evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio;
  - esporre a fianco dei singoli apparecchi appositi avvisi in merito ai rischi derivanti dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
  - fornire i recapiti di associazioni e centri di aiuto che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
  
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art.110 cc.6 e 7 del T.U.L.L.P.S. devono essere permanente esposti in modo visibile al pubblico:
  - il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio;
  - le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco e alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti;
  - le regole per la distribuzione dei premi.
  
6. Il gestore delle attività di cui al presente Regolamento è sempre tenuto ad accertarsi dell'età anagrafica del cliente anche mediante richiesta allo stesso di esibizione di un valido documento d'identità. In caso il cliente si rifiuti o non sia in grado di esibire il documento d'identità lo stesso non dovrà essere ammesso alle operazioni di gioco.

#### **Articolo 14 – Apertura di “SALE GIOCHI” – Documentazione**

1. Oltre a quanto indicato al precedente articolo 4 del presente Regolamento, la domanda di autorizzazione per l'apertura dell'attività di "sale giochi" deve contenere:
  - a. copia della domanda di rilascio della di licenza prevista dall'art.88 del T.U.L.L.P.S., nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, riportante gli estremi di avvenuto deposito presso la Questura territorialmente competente;
  - b. copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
  - c. planimetria (in scala quotata idonea) timbrata e firmata da tecnico abilitato, con indicazione, per ogni locale, delle caratteristiche strutturali (altezza netta interna, superficie utile, rapporti areo-illuminanti), dell'effettiva destinazione d'uso (spazi di lavoro, magazzini, ripostigli, servizi igienici, ecc.) e della disposizione spaziale delle attrezzature e degli arredi utilizzati nell'esercizio dell'attività, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 c.6 del T.U.L.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
  - d. copia del certificato di agibilità dei locali, o documentazione equivalente (autocertificazione);

- e. relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
  - f. relazione tecnica attestante, nei casi previsti dal precedente art.12, c.1, lett.k, del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;
  - g. documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui al precedente art. 12, c.1, lett.f, del presente Regolamento;
  - h. impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui al precedente art.13 c.4.
2. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

### **Articolo 15 – Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento**

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione dei congegni e/o apparecchi indicati nella domanda dovrà essere precedentemente segnalata con apposita segnalazione certificata, come previsto al precedente art. 5 del presente Regolamento.

### **Articolo 16 – Variazioni di superficie**

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, allegando la documentazione tecnica e certificativa necessaria per definire le modifiche da apportare rispetto allo stato autorizzato, secondo quanto richiesto agli artt. 4, 12, 13 e 14 del presente Regolamento.

### **Articolo 17 – Subingresso nella titolarità/gestione dell'attività**

1. Il subingresso nella titolarità/gestione di una attività di "sala giochi":
  - si configura alla sottoscrizione di un atto pubblico comportante il passaggio di proprietà dell'azienda tra due diverse persone giuridiche;
  - non comporta alcuna modifica nell'attività economica svolta rispetto agli atti e documenti visionati per il rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività.
2. Il subingresso nella titolarità/gestione di una attività di "sala giochi" esistente è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da redigere utilizzando la piattaforma regionale [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it).
3. La segnalazione certificata di cui al precedente comma 2 deve contenere:
  - a. generalità della persona giuridica subentrante e del suo legale rappresentante;
  - b. copia dell'atto pubblico di trasferimento dell'azienda tra le parti, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  - c. copia della licenza prevista dall'art.88 del T.U.L.L.P.S., nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, rilasciata dalla Questura territorialmente competente a favore dell'impresa subentrante;
  - d. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali

- rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
- e. dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.LL.P.S. da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. 09/09/2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'art.1, c.82 L. n° 220/2010, e s.m.i;
  - f. impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui al precedente art.13 c.4 del presente Regolamento;
  - g. documentazione comprovante l'avvenuta frequenza ai corsi di formazione obbligatoriamente previsti dall'art. 9 della Legge Regionale n° 8/2013, ovvero atto di impegno all'iscrizione e partecipazione al primo corso utile indetto nel territorio provinciale dalle associazioni ed organismi riconosciuti;
  - h. fotocopia documento di identità del segnalante;
  - i. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

### **Articolo 18 – Modifica dei soggetti titolari dell'attività**

1. La modifica dei soggetti titolari di una attività di “sala giochi” si configura alla variazione delle quote e/o cariche sociali delle persone costituenti un'impresa giuridica in forma societaria o cooperativa, mediante la sottoscrizione tra le parti di un atto pubblico comportante le modifiche alla composizione societaria che non comportino la contestuale variazione delle generalità dell'impresa.
2. La modifica dei soggetti titolari di una attività di “sala giochi” esistente è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., da redigere utilizzando la piattaforma regionale [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it)
3. La segnalazione certificata di cui al precedente comma 2 deve contenere:
  - a. generalità della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
  - b. copia dell'atto pubblico di modifica della composizione e/o delle quote sociali e/o dei poteri di rappresentanza societaria, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  - c. copia della licenza prevista dall'art.88 del T.U.LL.P.S., nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, rilasciata dalla Questura territorialmente competente a seguito della modifiche apportate alla composizione societaria;
  - d. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 - concernenti il possesso, da parte dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
  - e. dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.LL.P.S. da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo legale rappresentante, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. 09/09/2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'art.1, c.82 L. n° 220/2010, e s.m.i;
  - f. impegno del legale rappresentante all'applicazione delle misure di cui al precedente art.13 c.4 del presente Regolamento;
  - g. documentazione comprovante l'avvenuta frequenza ai corsi di formazione obbligatoriamente previsti dall'art. 9 della Legge Regionale n. 8/2013, ovvero atto di impegno all'iscrizione e partecipazione al primo corso utile indetto nel territorio provinciale dalle associazioni ed organismi riconosciuti;

- h. fotocopia documento di identità del segnalante;
- i. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

### **Articolo 19 – Cessazione dell'attività**

1. La cessazione per chiusura definitiva di una attività di “sala giochi” esistente è subordinata alla presentazione di apposita segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., da redigere utilizzando la piattaforma regionale [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it)
2. La segnalazione certificata di cui al precedente comma 1 deve contenere:
  - a. generalità della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
  - b. ubicazione della sede operativa;
  - c. data di effettiva cessazione dell'attività;
  - d. fotocopia documento di identità del segnalante;
  - e. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

## **CAPO III**

### **INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.LL.P.S.**

---

#### **Articolo 20 – Installazione degli apparecchi da trattenimento degli apparecchi presso gli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S.**

1. Negli esercizi già in attività e regolarmente autorizzati ai sensi degli artt.86 e 88 del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. (T.U.LL.P.S.), è possibile installare apparecchi di cui all'art.110 c.6 del medesimo R.D. a condizione che:
  - a. sia conseguita l'autorizzazione ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del presente Regolamento;
  - b. esposta in luogo visibile ed accessibile alla clientela la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art.110 del T.U.LL.P.S.);
  - c. sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art.110 c.6 del T.U.LL.P.S.;
  - d. i congegni di cui all'art.110 c.6 del T.U.LL.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
  - e. il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
2. Per i nuovi esercizi ai sensi degli artt.86 e 88 del T.U.LL.P.S., è consentito l'avvio contestuale delle attività prevalente e secondaria fermo restando i contenuti di cui al precedente c.1.
3. Il conseguimento dell'autorizzazione di cui sopra non è richiesto qualora di intendessero installare nella sede operativa esclusivamente apparecchi di cui all'art.110, c.7, lett. a e c, del R.D. n. 773/1931 e succ. mod. (T.U.LL.P.S.)

#### **Articolo 21 – Domanda di Autorizzazione per la pratica del gioco lecito**

1. La pratica del gioco lecito mediante congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. quale attività secondaria all'interno di esercizi abilitati deve essere preventivamente oggetto di esplicita autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 86 del medesimo R.D. e delle modifiche che la L.R. n. 11/2015 ha apportato all'art.74, c. 1, della L.R. n.6/2010.
2. Oltre a quanto indicato al precedente articolo 4 del presente Regolamento, la domanda di autorizzazione per la pratica del gioco lecito deve contenere:
  - a. copia della domanda di rilascio della di licenza prevista dall'art.88 del T.U.LL.P.S., nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, riportante gli estremi di avvenuto deposito presso la Questura territorialmente competente;
  - b. relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

attestante l'installazione di congegni/apparecchi privi della scheda audio ovvero non comportanti la produzione di emissioni sonore.

3. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

### **Articolo 22 – Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento**

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione dei congegni e/o apparecchi indicati nella domanda dovrà essere precedentemente segnalata con apposita segnalazione certificata, come previsto al precedente art. 5 del presente Regolamento.

### **Articolo 23 – Variazioni dei locali di esercizio costituenti la sede operativa, subingresso nella titolarità/gestione dell'attività e/o modifica dei soggetti titolari dell'attività**

1. La modifica dei locali di esercizio costituenti la sede operativa comporta variazione delle caratteristiche di esercizio dell'attività prevalente, pertanto tale modifica è subordinata al preventivo adempimento delle specifiche procedure amministrative previste dalla normativa settoriale vigente in relazione alla tipologia di attività economica esercitata.
2. L'attività secondaria di pratica del gioco lecito non può essere ceduta ovvero affidata in gestione a terzi separatamente dall'attività economica prevalente esercitata presso la sede operativa.
3. Qualora l'attività economica prevalente sia oggetto di cessione o affidamento in uso ad altra persona giuridica, da stipularsi mediante la sottoscrizione di apposito atto pubblico nelle forme di legge, è ammessa la prosecuzione dell'attività secondaria di pratica del gioco lecito qualora espressamente indicata nel medesimo atto pubblico comprovante il subingresso tra le parti. La mancata espressa indicazione di quanto prescritto al presente comma deve intendersi quale rinuncia alla prosecuzione dell'attività secondaria precedentemente avviata presso la sede operativa.
4. La modifica dei soggetti titolari dell'attività comporta variazione delle caratteristiche dell'impresa intestataria dell'attività prevalente, pertanto tale modifica è subordinata al preventivo adempimento delle specifiche procedure amministrative previste dalla normativa settoriale vigente in relazione alla tipologia di attività economica esercitata.
5. In caso di subingresso nella titolarità gestione dell'azienda ovvero di modifica dei soggetti titolari dell'attività deve essere depositata, per i casi previsti dalla normativa vigente, copia della licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente ai sensi dell'art.88 del T.U.L.L.P.S.

## **Articolo 24 – Cessazione dell'attività**

1. La cessazione per chiusura definitiva di tutte le attività (prevalente e secondarie) eserciate presso la sede operativa è subordinata alla presentazione di apposita segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., da redigere utilizzando la piattaforma regionale [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it)
2. La segnalazione certificata di cui al precedente comma 1 deve contenere:
  - a. generalità della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
  - b. ubicazione della sede operativa;
  - c. data di effettiva cessazione dell'attività;
  - d. fotocopia documento di identità del segnalante;
  - e. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
3. La cessazione della sola attività secondaria di pratica del gioco lecito presso gli esercizi abilitati comporta la contestuale prosecuzione dell'attività prevalente in essere ed è pertanto soggetta alla presentazione di una S.C.I.A. per la variazione dei locali secondo le modalità indicate al precedente art. 23 del presente Regolamento.

## CAPO IV

# APERTURA ATTIVITA' DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE E/O DISTRIBUZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI

---

### **Articolo 24 – Produzione, importazione e/o distribuzione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici di cui agli artt.86 e 88 del T.U.LL.P.S.**

1. L'attività degli operatori si distingue in:
  - acquistare congegni installati nei locali ove è svolta un'attività economica;
  - produrre o importare i congegni;
  - fornire e mantenere efficienti gli apparecchi nei vari punti di installazione autorizzati (*ad esempio all'interno di pubblici esercizi*) e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).
2. Per produrre o importare apparecchi l'operatore deve presentare all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato specifica domanda di verifica tecnica dei modelli gestiti per attestarne la conformità alle prescrizioni normative.
3. Successivamente all'ottenimento della certificazione di conformità di cui al precedente c.2 è possibile richiedere all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli competente per territorio il nulla osta di distribuzione, da consegnarsi ai cessionari degli apparecchi.
4. Per svolgere l'attività di produzione, importazione e/o distribuzione gli operatori sono tenuti alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività, come previsto dall'art.19 della Legge n° 241/1990 e dall'art. 86 del R.D. n° 773/1931 e s.m.i. (T.U.LL.P.S.).
7. Tale tipologia di attività è ammessa esclusivamente nelle zone dove lo strumento urbanistico consente tali attività produttive artigianali.

### **Articolo 25 – Inizio Attività**

1. L'inizio dell'attività di produzione, importazione e/o distribuzione dei congegni e degli apparecchi da gioco è soggetta alla presentazione di segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., da redigere utilizzando la modulistica disponibile sulla piattaforma regionale M.U.T.A. [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it)
2. La segnalazione certificata di inizio attività devono essere corredata dalle seguenti informazioni e documenti:
  - a. le generalità complete del segnalante (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
  - b. l'ubicazione della sede operativa;
  - c. copia del Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione di apparecchi da divertimento per i quali detta licenza è richiesta;



- d. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
- e. dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.L.P.S. da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.A.M.S. 09/09/2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'art.1, c.82 L. n° 220/2010, e s.m.i;
- f. planimetria (in scala quotata idonea) timbrata e firmata da tecnico abilitato, con indicazione, per ogni locale, delle caratteristiche strutturali (altezza netta interna, superficie utile, rapporti areo-illuminanti), dell'effettiva destinazione d'uso (spazi di lavoro, magazzini, ripostigli, servizi igienici, ecc.) e della disposizione spaziale delle attrezzature e degli arredi utilizzati nell'esercizio dell'attività;
- g. copia del certificato di agibilità dei locali, o documentazione equivalente (autocertificazione);
- h. relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- i. documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro;
- j. fotocopia documento di identità del segnalante;
- k. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

### **Articolo 26 – Variazioni dei locali**

1. In caso di variazione dei locali costituenti la sede operativa la società titolare dell'attività è tenuta alla preventiva presentazione di segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., da redigere utilizzando la modulistica disponibile sulla piattaforma regionale M.U.T.A. [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it)
2. La segnalazione certificata di inizio attività devono essere corredata dalle seguenti informazioni e documenti:
  - a. planimetria (in scala quotata idonea) timbrata e firmata da tecnico abilitato, con indicazione, per ogni locale, delle modifiche apportate rispetto a quanto contenuto nella planimetria depositata unitamente alla S.C.I.A. di cui al precedente art. 25 del presente Regolamento;
  - b. copia del certificato di agibilità dei locali, o documentazione equivalente (autocertificazione);
  - c. relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
  - d. documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro;
  - e. fotocopia documento di identità del segnalante;
  - f. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

### **Articolo 27 – Subingresso nella titolarità/gestione dell'attività**

1. Il subingresso nella titolarità/gestione di una attività di produzione, importazione e/o distribuzione dei congegni e degli apparecchi da gioco:
  - si configura alla sottoscrizione di un atto pubblico comportante il passaggio di proprietà dell'azienda tra due diverse persone giuridiche;

- non comporta alcuna modifica nell'attività economica svolta rispetto agli atti e documenti visionati per il rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività.
2. Il subingresso nella titolarità/gestione di una attività esistente di produzione, importazione e/o distribuzione dei congegni e degli apparecchi da gioco è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., da redigere utilizzando la piattaforma regionale [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it)
  3. La segnalazione certificata di cui al precedente comma 2 deve contenere:
    - a. generalità della persona giuridica subentrante e del suo legale rappresentante;
    - b. copia dell'atto pubblico di trasferimento dell'azienda tra le parti, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
    - c. copia del Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione di apparecchi da divertimento per i quali detta licenza è richiesta;
    - d. dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
    - e. dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.LL.P.S. da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. 09/09/2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'art.1, c.82 L. n° 220/2010, e s.m.i.;
    - f. fotocopia documento di identità del segnalante;
    - g. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

### **Articolo 28 – Modifica dei soggetti titolari dell'attività**

1. La modifica dei soggetti titolari di una attività esistente di produzione, importazione e/o distribuzione dei congegni e degli apparecchi da gioco si configura alla variazione delle quote e/o cariche sociali delle persone costituenti un'impresa giuridica in forma societaria o cooperativa, mediante la sottoscrizione tra le parti di un atto pubblico comportante le modifiche alla composizione societaria che non comportino la contestuale variazione delle generalità dell'impresa.
2. La modifica dei soggetti titolari di una attività esistente di produzione, importazione e/o distribuzione dei congegni e degli apparecchi da gioco è subordinato alla presentazione di apposita segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., da redigere utilizzando la piattaforma regionale [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it)
3. La segnalazione certificata di cui al precedente comma 2 deve contenere:
  - a. generalità della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
  - b. copia dell'atto pubblico di modifica della composizione e/o delle quote sociali e/o dei poteri di rappresentanza societaria, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  - c. copia del Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione di apparecchi da divertimento per i quali detta licenza è richiesta, rilasciata a seguito della modifiche apportate alla composizione societaria;

- d. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 - concernenti il possesso, da parte dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;
- e. dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.LL.P.S. da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo legale rappresentante, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. 09/09/2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'art.1, c.82 L. n° 220/2010, e s.m.i;
- f. fotocopia documento di identità del segnalante;
- g. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

### **Articolo 29 – Cessazione dell'attività**

- 1. La cessazione per chiusura definitiva di una attività esistente di produzione, importazione e/o distribuzione dei congegni e degli apparecchi da gioco è subordinata alla presentazione di apposita segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., da redigere utilizzando la piattaforma regionale [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it)
- 2. La segnalazione certificata di cui al precedente comma 1 deve contenere:
  - a. generalità della persona giuridica e del suo legale rappresentante;
  - b. ubicazione della sede operativa;
  - c. data di effettiva cessazione dell'attività;
  - d. fotocopia documento di identità del segnalante;
  - e. copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

## **CAPO V**

# **MARCHIO REGIONALE “NO SLOT – VINCI SOLO QUANDO SMETTI”**

---

### **Articolo 30 – Finalità**

1. Il marchio “No slot”, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n° X/2589 del 31/10/2014 in attuazione dell’art.4 c.2 della L.R. n° 8/2013, simboleggia e rappresenta le strategie e le finalità di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico perseguite da Regione Lombardia.
2. Il marchio esplica la funzione di immediato e semplice riconoscimento dei luoghi deputati all’intrattenimento all’interno dei quali esercenti e gestori hanno scelto di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.

### **Articolo 31 – Utilizzo**

1. La Regione Lombardia, l’A.S.L. e gli Enti locali possono utilizzare il marchio per le loro attività istituzionali.
2. Le Associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui all’art.1, c.1 della L.R. n° 8/2013 possono utilizzare il marchio previa concessione da parte della Regione Lombardia, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 32.
3. I pubblici esercizi, circoli privati e altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgano di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito (art.4, c.2 della L.R. n° 8/2013) possono utilizzare il marchio previa concessione da parte dell’Amministrazione Comunale territorialmente competente, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 33.
- 4.

### **Art.32 - Procedura per il rilascio del marchio da parte della Regione Lombardia**

1. I soggetti di cui al precedente art.31, c.2, interessati all’utilizzo del logo devono inoltrare la richiesta all’indirizzo e-mail [no\\_slot@regione.lombardia.it](mailto:no_slot@regione.lombardia.it) fornendo le seguenti informazioni:
  - descrizione dell’iniziativa o dell’evento in cui si intende utilizzare il logo;
  - eventuale luogo e periodo o durata di svolgimento dell’iniziativa.
2. La Direzione Generale competente presso la Regione Lombardia verifica la pertinenza dell’iniziativa e fornisce riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della mail di richiesta.
3. In caso di accoglimento della richiesta, la Direzione Generale stessa procederà ad inviare, unitamente all’autorizzazione, il marchio e le relative modalità d’uso.
4. Qualora i soggetti interessati all’utilizzo del marchio “No slot” desiderino contestualmente richiedere il patrocinio per l’iniziativa, devono avviare le consuete procedure indicate sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) nella pagina Concessione del Patronato, Patrocinio e adesione al Comitato d’Onore.

### **Articolo 33 – Procedura per il rilascio del marchio da parte del Comune di Maleo e incentivazioni fiscali**

1. I soggetti di cui al precedente art.31, c.3, interessati all’utilizzo del logo devono inoltrare la richiesta al Comune di Maleo fornendo le seguenti informazioni:
  - generalità del soggetto richiedente e dell’impresa;

- tipologia di attività esercitata ed ubicazione della sede operativa;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il titolare attesta di non installare, ovvero di disinstallare entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
2. Il Comune di Maleo esegue sopralluogo di verifica presso la sede operativa onde accertare l'assenza di congegni per il gioco d'azzardo lecito e fornisce riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della mail di richiesta.
  3. In caso di accoglimento della richiesta, il Comune di Maleo invia unitamente all'autorizzazione il marchio e le relative modalità d'uso, dandone opportuna informazione alla Direzione Generale competente presso la Regione Lombardia.
  4. Gli esercizi che ottengono l'autorizzazione comunale all'utilizzo del marchio NO SLOT, previa stipula di apposita convenzione con il Comune di Maleo, potranno usufruire delle seguenti agevolazioni riferite ai tributi locali:
    - In caso di ottenimento dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico per il posizionamento di qualsiasi struttura esterna funzionale all'attività riduzione del 40% del canone di occupazione spazi e aree pubbliche;
    - In caso di ottenimento dell'autorizzazione all'installazione esterna al locale di tende parasole riduzione del 40% del canone di occupazione spazi e aree pubbliche;
    - In caso di ottenimento delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari (es. insegne di esercizio, tabelloni pubblicitari, cartelli stradali con indicazione commerciale, ecc.) riduzione del 40% dell'imposta comunale sulla pubblicità in tutto il territorio comunale.
  5. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione di cui al precedente comma 4.
  6. I Regolamenti Comunali che disciplinano il pagamento del canone occupazione spazi e aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità dovranno essere adeguati ai principi sopra enunciati. Nelle more della variazione dei Regolamenti predetti le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano in ogni caso a partire dal 01 Gennaio 2016.

## CAPO VI

### SANZIONI

---

#### Articolo 34 - Sanzioni

1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'art.110, c.6, del R.D. n° 773/1931 e s.m.i. (T.U.LL.P.S.) in violazione della distanza determinata con la D.G.R. n° X/1274 del 24/01/2014 dai luoghi sensibili classificati all'art.9 del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 15.000,00 per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n° 5/2014 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 5.000,00, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all'art.11 della Legge n 689/1981 e s.m.i.
3. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai cc.1 e 2, la violazione dell'obbligo di cui all'art.8, c.5 lett. c) e d), del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche.
4. Le violazioni al presente Regolamento e al provvedimento del Sindaco di fissazione degli orari di attività di cui all'articolo 10, se non disciplinate dal T.U.LL.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. L'accertamento delle violazioni deve avvenire secondo le modalità di cui alla Legge n° 689/1981, alla Legge Regionale n° 01 del 01/02/2012, al Regolamento Regionale n° 5 del 16/12/2014 e al Regolamento Comunale per l'Applicazione di Sanzioni Amministrative Pecuniarie di Competenza Comunale.
6. In conformità a quanto previsto dall'art.15 del D.L. n° 78 del 01/07/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102 del 03/10/2009 e s.m.i., i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in Materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'Ufficio dell'A.A.M.S. ed al Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

## **CAPO VII**

### **DISCIPLINA TRANSITORIA**

---

#### **Articolo35 – Disciplina transitoria**

1. Le “sale giochi” già attive e gli esercizi o attività che già detengono apparecchi per il gioco che, alla data di entrata in vigore della L.R. n° 8/2013 risultassero in contrasto con quanto stabilito dalla Legge stessa, possono essere oggetto unicamente di interventi e attività volti a renderle conformi alle prescrizioni e disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Le “sale giochi” già attive e gli esercizi o attività che già detengono apparecchi per il gioco che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultassero in contrasto con quanto stabilito dal regolamento stesso, possono essere oggetto unicamente di interventi e attività volti a renderle conformi alle prescrizioni e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia, nonché agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti o adottati in quanto applicabili.
4. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la Polizia Locale Intercomunale effettua un censimento di tutte le apparecchiature di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS presenti sul territorio. A tal fine potrà inviare questionari agli esercenti i quali hanno l’obbligo di risposta nei modi e nei termini indicati nella lettera di notifica del questionario. La mancata risposta ovvero la risposta imprecisa o incompleta ai questionari comporta la violazione prevista dal precedente articolo 34 comma 4.
5. Successivamente alle operazioni di censimento verranno avviate le procedure di conformazione di cui ai precedenti commi 1 e 2.
6. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.